



Tec. "Paolini" – Prof. "Cassiano da Imola"

Sede Centrale: Via Guicciardini, 2 - 40026 IMOLA (BO) Tel. 0542 658711 Fax 0542 27357

Sede Cassiano da Imola: Via Ariosto 1/C Tel. 0542 25751/613559

Cod. Fiscale: 90032210370

Codice Meccanografico: BOIS012005

CUF: UFZNX9

Circ. n. 39 - Imola, lì 22/09/2023

**Agli alunni e alle loro famiglie
Al personale scolastico
All'Albo
Al Sito web**

IIS.Paolini Cassiano Imola

Oggetto: decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 – divieto di fumo nelle scuole e nelle aree aperte di pertinenza delle Istituzioni Scolastiche.

Si rammenta al personale docente e ATA, agli esperti, ai fornitori, ai genitori e agli alunni, a tutta l'utenza che, per gli effetti del Decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, il divieto di fumo nelle scuole è esteso, oltre che nei locali chiusi, anche alle aree esterne di pertinenza della scuola ed è esteso, altresì, all'uso ormai molto frequente della sigaretta elettronica. In ragione in tali premesse si richiama il contenuto dell'art. 4 del D.L. 12/9/2013, n. 104, che fissa quanto segue:

1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie".
2. È vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale.
3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra riportate, è pertanto fatto assoluto divieto a tutto il personale, agli studenti, ai genitori, ai visitatori:

1. di fumare negli spazi interni e nelle pertinenze esterne della Scuola;
2. di utilizzare sigarette elettroniche nei locali chiusi della Scuola.

Qualunque persona trasgredisca il divieto è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della L. 11 novembre 1975, n. 584, e alle sue successive modificazioni. Ai sensi del DPCM 14 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1996, i preposti alla vigilanza sul divieto di fumo sono incaricati di procedere alla contestazione di eventuali infrazioni, di verbalizzarle e di riferirne all'autorità competente, come previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Confidando nella massima collaborazione, si porgono cordiali saluti.

La Dirigente scolastica
Prof.ssa Stefania Galeotti